

Servizio Territoriale dell'Oristanese

DETERMINAZIONE N. 3281

DEL 18.05.2015

Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n° 12 art. 18 bis e successive integrazioni e modificazioni -
Sclassificazione di terreni civici nel Comune di Oristano.

Il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21.12.2010;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n° 501 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di nuove procedure gestionali in materia di usi civici;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007 n. 2 , art. 21 comma 11, che dispone il trasferimento ad Argea Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013 concernente "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 12/1994 e s.m.i.," con la quale viene rimessa alla competenza di Argea Sardegna l'istruttoria tecnico-amministrativa e gli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per la sclassificazione del regime demaniale civico (art. 18/bis della L.R. 12/1994);

VISTO il Decreto n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro – pastorale concernente "Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici";

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna n. 3701 del 28.08.2013, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonia Atzori la posizione di Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese.

VISTI i decreti del Commissario regionale per gli usi civici di accertamento delle terre civiche del Comune di Oristano (Decreto n° 250/39) e le sue attuali frazioni Sili (Decreto n° 219/38), Donigala Fenughedu (Decreto n° 201/37), Massama (Decreto n° 201/37), Nuraxinieddu (Decreto n° 201/37).

VISTO l'Inventario generale delle terre civiche, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna, che comprende anche gli immobili sui quali ricadono il diritto di uso civico del Comune di Oristano e delle sue frazioni;

VISTA le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 149 del 22.12.2008 e n. 44 del 16.06.2009 con le quali è stato approvato il piano di sclassificazione delle terre civiche ai sensi dell'art. 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994 n. 12;

VISTA la propria nota n° 48514 del 10 settembre 2012, con la quale è stato comunicato al Comune che l'Agenzia non poteva procedere all'istruttoria in quanto l'art. 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994 n° 12 non era applicabile,

dovendo tale richiesta essere presentata entro il termine previsto dall'art. 19 della legge regionale 29 aprile 2003 n° 3, prorogato con la legge regionale 21.04.2005, n° 7. L'inapplicabilità della norma è stata ribadita con il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna n° 953/DEC A 53 del 31.07.2013;

VISTI gli atti pervenuti e il relativo verbale istruttorio, redatto dai funzionari incaricati Gianvincenzo Deias e Massimo Broccia dal quale risulta che, ai sensi della normativa di riferimento, non sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta in quanto la norma è tuttora inapplicabile;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni, memorie e/o documentazione al preavviso di non accoglimento dell'istanza ai sensi della legge 241/90, art. 10 bis e successive modifiche e integrazioni, ns. nota protocollo 30423 del 23.04.2015, trasmessa al Comune in forma telematica mediante Posta Elettronica Certificata in data 24.04.2015;

DETERMINA

1. Di esprimere parere negativo all'approvazione della sclassificazione deliberata dal Consiglio Comunale di Oristano col n. 149 del 22.12.2008 e n. 44 del 16.06.2009.
2. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale dell'Argea Sardegna.
3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it e nell'Albo Pretorio on line dell'Agenzia per 30 giorni ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell' Agenzia Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso nelle forme previste dall'art. 2 del D.P.R. 1199/1971 e/o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima secondo quanto previsto dalla L. 1034/1971.

Il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese
Antonia Atzori